



spazio per
bollo da €14,62
art. 2 Tariffa parte I
DPR 642/72
a carico del soggetto
privato ospitante

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 4, quinto comma, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 del 25 marzo 1998)

Tra

L'Università degli Studi di Macerata con sede in Macerata, Piaggia della Torre n. 8, Macerata, cap 62100, codice fiscale 00177050432 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Prof. Roberto Sani, nato a Roma, il 5.8.1958;

e

(Denominazione/ragione sociale del contraente:)

_____ ,
con sede legale in _____, Prov. _____,
Cap _____, Via/Piazza _____, n. _____,
codice fiscale/P. IVA _____, d'ora in poi
denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dal sig./dott.
_____ nato _____ a
_____ il _____.

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 la azienda ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture alcuni soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Articolo 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;

- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Articolo 5

Le spese del presente atto sono a carico del soggetto ospitante, giusto quanto disposto dall'art. 16 bis della Legge 27.12.1975, n. 790. Il presente atto verrà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.10.1972, n. 634.

Articolo 6

La presente convenzione ha durata illimitata, salvo il diritto di recesso di ciascuno dei contraenti, senza oneri, da esercitarsi in forma scritta con almeno un mese di anticipo.

Articolo 7

La presente convenzione viene redatta in duplice esemplare ad unico effetto.

Macerata, _____

firma per il soggetto promotore (Università degli Studi di Macerata)

timbro e firma per il soggetto ospitante
